



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 23 del 11/04/2023

Settore: AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2022/2023.
PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO FINO AL 15 APRILE 2023
PER LE SCUOLE COMUNALI.**

IL SINDACO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10";

Verificato che il territorio del Comune di Curtatone è compreso nella zona climatica "E" e che, conseguentemente, nel territorio comunale l'esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli edifici di cui all'art. 3 del D.P.R. 26.8.1993 n. 412, è consentito, come indicato all'art. 9 dello stesso D.P.R., dal 15 ottobre fino al 15 aprile nella misura massima di ore 14 (quattordici), giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23;

Visto che, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del citato D.P.R. 412/1993, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della Giunta Comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, il periodo annuale di esercizio degli impianti termici;

Visti:

- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- il DM n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di un'ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

Valutato tuttavia che le attuali condizioni climatiche e le previsioni nel breve periodo evidenziano il perdurare di temperature al di sotto dei valori medi stagionali, in particolare nelle prime ore del mattino;

Preso atto che l'art. 9 c. 2 del D.P.R. 412/93 giustifica l'attivazione degli impianti al di fuori del periodo suddetto, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime nel caso di situazione climatiche avverse;

Considerato che le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022 Cingolani non si applicano agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido dove pertanto è possibile mantenere gli impianti termici in funzione fino al 15 aprile 2023;

Ritenuto opportuno prorogare l'esercizio degli impianti termici e la durata giornaliera di attivazione per tutte le scuole di ogni ordine e grado, ovvero per le scuole primarie e secondaria del territorio comunale **sino al 15 aprile per numero di 7 ore massime giornaliere e la durata di attivazione degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno nel rispetto dei valori massimi di temperatura ambiente previsti all'art. 4 del DPR 412/1993.**

Ravvisata la necessità di provvedere tempestivamente ad informare i destinatari della presente circa l'utilizzo ridotto degli impianti di riscaldamento in particolare per tutte le scuole di ogni ordine e grado;

AUTORIZZA

Di prorogare l'esercizio degli impianti termici in tutte le scuole comunali di ogni ordine e grado fino al 15 aprile 2023 per numero di 7 ore massime giornaliere;

la durata di attivazione degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno nel rispetto dei valori massimi di temperatura ambiente previsti all'art. 4 del DPR 412/1993.

Ai sensi dell'art. 9 commi 3 e 4 del DPR 412/1993 si specifica che è consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni, fermo restando che la durata di attivazione deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico nei modi di Legge.

Curtatone, 11/04/2023

Il Sindaco
BOTTANI CARLO / InfoCamere S.C.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)